

Seminario
PNRR, contratti pubblici
e regole antiriciclaggio
9 maggio 2022, ore 14.30

Sala San Nicolò – Via Dante n. 6, Trieste

,

Prof. Andrea Crismani

TERZO SETTORE

Co-programmazione e co-
progettazione nel PNRR

■

- **ANTIRICLAGGIO**
- **PNRR**
- **MERCATO vs TERZO SETTORE**
- **MODELLI, CONTROLLI E CASI DI ANTIRICICLAGGIO**

1- antiriciclaggio

- Oggi la materia degli approvvigionamenti è di competenza dell'Ue che agisce in un'ottica di prevenzione della corruzione e del riciclaggio in conformità a una scala di valori diversi da quelli c.d. storici, come la tutela dei valori etici e dell'integrità degli interessi pubblici. Infatti, la prevenzione della corruzione e del riciclaggio è intesa essenzialmente sotto l'aspetto economico, come del resto la normativa sugli appalti ha il suo obiettivo principale nella tutela della concorrenza e, per mezzo di quest'ultima, nella salvaguardia delle finanze pubbliche.

2 - PNRR

6 missioni:

- “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”,
- “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”,
- “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”,
- “Istruzione e Ricerca”,
- “Inclusione e Coesione”
- “Salute”.

Cosa c'è nel PNRR per il terzo settore?

Missione 5 (Inclusione e Coesione),

- Se si fa una ricerca testuale nel Piano, si può rapidamente verificare che al Terzo Settore si fa menzione nella **Missione 5 (Inclusione e Coesione)**, e soprattutto nella **Componente 2 dedicata a Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore**

- Il Piano precisa (p. 199), che «**l'azione pubblica potrà avvalersi del contributo del Terzo Settore**». La clausola, posta in termini generali, viene immediatamente spiegata, chiarendo che: «**la pianificazione in *coprogettazione* di servizi sfruttando sinergie tra impresa sociale, volontariato e amministrazione, consente di operare una lettura più penetrante dei disagi e dei bisogni al fine di venire incontro alle nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in un reciproco scambio di competenze ed esperienze che arricchiranno sia la PA sia il Terzo Settore**».

M5C2 (Rigenerazione urbana e housing sociale)

- Di Terzo Settore si parla poi nel secondo ambito di intervento della M5C2 (**Rigenerazione urbana e housing sociale**) nella parte dedicata ai **Piani Urbani integrati** (Investimento 2.2), in cui si prevede (p. 213) che gli interventi individuati per la **riqualificazione delle periferie** delle Città Metropolitane e quelli di pianificazione urbanistica partecipata «**potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo Settore ai sensi dell'art. 55 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117**».

M5C3, investimento 3

- Un cenno viene fatto anche nella componente successiva (M5C3, investimento 3), ove si prevede (p. 218) il finanziamento delle iniziative del Terzo Settore dirette a **contrastare la povertà educativa delle Regioni del Sud** attraverso il potenziamento dei servizi socioeducativi a favore dei minori. Una misura che intende «**attivare specifiche progettualità condotte da enti del Terzo Settore (fino a 2.000)**» finalizzate a coinvolgere minori in situazione di disagio o a rischio devianza

valorizzazione dei beni confiscati

- il Terzo Settore compare anche nel Focus sulle dimensioni trasversali del piano, ove esso **viene chiamato a contribuire alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie al fine di creare una nuova consapevolezza sociale sui temi del contrasto alla criminalità organizzata.**

Pnrr e ets – prima impressione

- la considerazione dimostrata dalle plurime (anche se non numerosissime) menzioni è sicuramente ed estremamente apprezzabile,
- però, dimostra forse una **visione soltanto parziale del coinvolgimento degli enti del Terzo Settore** nei rapporti con la PA.
- Più concretamente poi colpisce l'assenza di riferimenti alla fase della **co-programmazione** – antecedente a quella **co-progettazione** – e alle **convenzioni** tra enti del Terzo Settore e PA, istituiti oggi espressamente disciplinati dagli artt. 55-56 del Codice del Terzo Settore.

3- TERZO SETTORE

- .vs MERCATO

CODICE CONTRATTI

Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (in avanti anche solo “CCP”) infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l’affidamento o la concessione di un servizio.

CODICE TERZO SETTORE

Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere *genetico* degli ETS.

Art. 55 co. 1 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

- 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
- **nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi** nei settori di attività di cui all'articolo 5, **assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore**, attraverso **forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

CO-PROGRAMMAZIONE

- La **CO-PROGRAMMAZIONE**: partecipazione ai procedimenti di formazione delle cd. misure generali
- Forma di coinvolgimento degli enti del Terzo settore **in termini non co-decisorii ma più squisitamente partecipativi**, al fine di aiutare le PP.AA. ad individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione e le risorse (pubbliche e private) a tal fine disponibili.
- È abbastanza lontana dalla diretta prestazione dei servizi .

CO-PROGETTAZIONE

- **LA CO-PROGETTAZIONE** si propone di definire in concreto gli specifici progetti ed eventualmente di **realizzarli**, in tale ultima ipotesi configurando una sorta di “**intervento integrato**” .
- *La co-progettazione, specialmente quella integrata, si avvicina maggiormente al Mercato ed alle sue ibridazioni con il Terzo settore e può dare adito a perplessità qualificatorie.*

PUNTO DI SCONTRO

- Sulla **co-programmazione co-progettazione e convenzionamento**
- L'obiettivo ultimo degli istituti giuridici collaborativi consente di comprendere le ragioni per le quali il Codice del Terzo settore abbia inteso ricondurre le attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs. n. 117/2017 **al di fuori delle regole sulla concorrenza e, quindi, del mercato.**

- RAPPORTI TRA CCP e CTS
- CONCORRENZA vs SOLIDARIETA'

Ts e regole mercato

- **Il Terzo settore dialoga con la P.A.** instaurando rapporti collaborativi (in base al Codice del Terzo settore) ma **può parimenti confrontarsi con la P.A. tramite le regole del mercato.**
- **ibridazioni:** determinati appalti siano riservati solo ad imprese sociali o strutture organizzative similari, come è il caso dell'art. 143 D.Lgs. Codice contratti, o ancora che l'applicazione delle regole di mercato operanti per i contratti pubblici

In effetti v. artt. 112 e 143 CCP

In ossequio alle previsioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE, l'art. 112 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che “fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali”, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (appalto e concessione) o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A ciò si aggiunga la previsione contenuta nell'art. 143, co. 2, che legittima la partecipazione riservata agli appalti di servizi sociali soltanto a quelle organizzazioni che soddisfano una serie di seguenti condizioni:

La Costituzione italiana

- Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 18 - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
- Art. 118 - Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma **iniziativa** dei cittadini, singoli e **associati**, per lo svolgimento di **attività di interesse generale**, sulla base del **principio di sussidiarietà** (4° comma).

sussidiarietà orizzontale (C.COST.131/20)

si tratta di «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria».

Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS).

■

Il *coinvolgimento attivo* significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di *collaborare* in tutte le attività di interesse generale.

CCP-CTS

L'autonomia e non interferenza del d.lgs. n. 50/2016 rispetto agli istituti collaborativi disciplinati dal Codice del Terzo settore...

- d. l. 76/2020 (c.d. “decreto Semplificazioni”) ha novellato gli artt. 30, co. 8, 59, co. 1 e 140, co. 1 del Codice dei contratti pubblici dopo l'intervento della Corte costituzionale

l'innesto operato dal d.l. Semplificazioni acquista una rilevanza importante, atteso che le modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici devono "dare la precedenza" alle forme e modalità di affidamento di cui agli articoli 55-57 del CTS, in conformità, dunque, alle specifiche regole per le stesse perviste dalla Riforma del Terzo settore, **escludendo, conseguentemente, l'applicabilità delle regole contenute nel d.lgs. n. 50/2016;**

ART. 30 CCP

all'art. 30, co. 8, d.lgs. 50/2016, sono state inserite le parole evidenziate in corsivo, così da ottenere il seguente risultato: **“Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”**; la modifica introdotta conferma che agli istituti di cooperazione ex artt. 55 ss. CTS si applicano le disposizioni della legge 241/1990 per quanto non previsto dai medesimi articoli 55-57 ed eventualmente dal Codice dei contratti pubblici, qualora lo si ritenesse applicabile a tali istituti quanto meno in via residuale;

ART. 59 CCP

all'art. 59, co. 1, d.lgs. 50/2016, sono state premesse le seguenti parole: **“Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”**.

ART. 140 CCP

l'art. 140, co., del Codice dei contratti pubblici è stato così modificato: “Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo **e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**”.

sintesi

dagli artt. 55 e 56 non costituiscono “riserve” eccezionali cui attingere soltanto in taluni specifici e isolati casi. Al contrario, gli istituti di cooperazione disciplinati in quegli articoli diventano gli strumenti che naturalmente la P.A. e gli ETS adottano per definire i loro progetti, azioni ed interventi.

Che cosa è il “Non Profit”

- Il Non Profit è una terza dimensione dopo lo Stato (**primo settore**) e il Mercato (**secondo settore**), una dimensione che non è legata dal profitto.
- E' quel insieme di organizzazioni che producono beni/servizi e gestiscono attività fuori dal mercato o, se operano nel mercato, agiscono con finalità non lucrative, senza distribuire ai propri soci o dipendenti gli eventuali profitti ma al contrario usano questi profitti per aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi erogati.

Scopi del Non Profit

- Le associazioni non profit rappresentano un fenomeno emergente sia nelle aree del mondo in via di sviluppo, sia in quelle che, per via dell'elevata modernizzazione, sono definite avanzate. La loro importanza va aumentando in vari campi delle attività umane: dai servizi educativi e formativi a quelli sociali e sanitari, dalle attività sportive e di tempo libero a quelle artistiche e di ricerca scientifica; dal campo della protezione civile a quello ecologico, a quello della difesa dei consumatori.

-

■

- Le associazioni non profit non trattano solo situazioni, condizioni o contesti di carattere patologico, ma si occupano anche di questioni di carattere “normale”, ossia di aspetti della vita quotidiana nel senso più ampio e ordinario del termine e proprio per questa ragione esse si presentano come un fenomeno complesso e variegato. Tale articolazione deriva sia dal contesto esterno in cui operano, sia dalla natura stessa delle loro finalità e modalità di azione.

■

- Il fine delle organizzazioni non profit è, del resto, proprio quello di creare, promuovere e difendere la solidarietà, praticando la reciprocità, l'equità e le “regole del dono”. La cultura di chi opera nelle organizzazioni non profit o del terzo settore rifugge sia dalla mentalità di chi si affida a meccanismi di tipo statale, sia da quella di chi, a differenza, spera nella “mano invisibile” del mercato.
- Pur attente a costruire un'organizzazione operativa in grado di rispondere a criteri di gestione pubblica, tali formazioni si ispirano allo scambio reciproco e ciò facendo si avvicinano molto ai gruppi informali (famiglie, reti sociali, ecc.) esistenti nella società.

Caratteristiche del Non Profit

- **Attività devono perseguire l'interesse generale.**
- **Attrazione, promozione delle diverse forme di volontariato.**
- **Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.**
- **In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto a fine di utilità sociale.**
- **Ordinamento interno ispirato a principi di democrazia, di uguaglianza, di pari opportunità e di partecipazione degli associati.**
- **Forme di pubblicità e trasparenza nella gestione degli enti (iscrizione registro nazionale ETS, ecc.).**
- **Obbligo di tenuta della contabilità e dei rendiconti (bilancio economico – finanziario annuale).**

NO profit - **NON** profit

- **No profit:** il prefisso “no” assume il significato non solo di assenza ma anche di **negazione, rifiuto del profitto** (senza lucro – gratis - volontariato).
- **Non profit:** deriva dall'inglese *not-for-profit* che non ha il significato di non generare profitto bensì **di non redistribuzione degli utili** eventualmente prodotti a chi a generato il guadagno o chi apporta le risorse (senza scopo di lucro).

TERZO SETTORE

Cosa è il Terzo Settore

- LO CHIAMANO TERZO SETTORE MA IN REALTA' E' IL PRIMO
- **Un settore che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l'etica, tra l'impresa e la cooperazione, tra l'economia e l'ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà. E che alimenta quei beni relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale.**

-

- Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi (art. 1 Legge 141/2016).

Il "non profit" prima della Riforma




Il "non profit" dopo la Riforma



Alcuni dati

UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE



6, 63 MILIONI DI VOLONTARI

DI QUESTI:
CIRCA 4.14 MILIONI SVOLGONO LA LORO
ATTIVITÀ IN MANIERA STRUTTURATA
ALL'INTERNO DI ENTI DI TERZO SETTORE




CIRCA UN ITALIANO SU OTTO SVOLGE ATTIVITA'
GRATUITE A BENEFICIO DI ALTRI O DELLA
COMUNITA'




Alcuni dati

UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE Associazionismo e Volontariato




● Associazione Non Riconosciuta ● Associazione Riconosciuta ● Altro



Alcuni dati

UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE Cooperative e Imprese sociali



COOPERATIVE SOCIALI



10 MILIARDI DI EURO
VALORE DELLA PRODUZIONE


IMPRESE SOCIALI



314 MILIONI DI EURO
VALORE DELLA PRODUZIONE

Alcuni dati

UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE Fondazioni



91.783

ADDETTI



51.283

VOLONTARI



11,1 MILIARDI DI EURO

VALORE ANNUO DELLE ENTRATE

6.220 FONDAZIONI

Nascita del terzo settore in Italia (1)

- 1° fase MOBILITAZIONE sociale => anni Settanta
- 2° fase ANNI 80. FASE DELL'ESPANSIONE QUANTITATIVA
- 3° fase ISTITUZIONALIZZAZIONE => anni Novanta (legge 266/91 che riguarda le organizzazioni del volontariato, legge 381/91 che riguarda le cooperative sociali di tipo A e B; A gestiscono servizi SOCIO-SANITARI ed EDUCATIVI; B svolgono attività diverse (agricole, di servizi, commerciali) e che sono finalizzate all'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, la cui quota non deve essere inferiore al 30% dei lavoratori di quella data cooperativa).
- I CSV nascono nel 1997 e sono dei centri che forniscono servizi alle varie organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. C'è un CSV per provincia.

Nascita del terzo settore in Italia (2)

- Le amministrazioni pubbliche si rivolgono alle organizzazioni del terzo settore per esternalizzare i servizi.
- L'ISTAT ogni 3 anni, nell'ambito del censimento delle istituzioni private e delle imprese non profit, stila una relazione delle organizzazioni iscritte nei registri provinciali. Più del 60% di esse sono aggregate nelle voci sanità e assistenza.
- Altre sono: protezione civile, tutela dell'ambiente, promozione della cultura, istruzione, educazione permanente, tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ...
- Le cooperative sociali del TIPO A sono $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$ quelle di TIPO B. In Italia sono attive 10 cooperative ogni 100.000 abitanti

Quali organizzazioni

- Queste organizzazioni del non profit sono formalmente costituite (ossia hanno uno Statuto proprio), hanno autonomia giuridica privata, si autogovernano, sono volontarie perché l'adesione non è obbligatoria e sono in grado di attrarre una certa quantità di lavoro gratuito, altrochè avvalersi di occupazione retribuita.

beni RELAZIONALI

- Tali organizzazioni non profit si caratterizzano perché perseguono il benessere della collettività o di una parte di essa. Si possono definire **organizzazioni di solidarietà sociale** che si specializzano nella produzione di nuovi **beni detti RELAZIONALI** basati **sull'altruismo, sul dono, sulla fiducia e reciprocità.**

Quali Enti giuridici

- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Associazioni di volontariato (ODV)
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Associazioni riconosciute o non riconosciute
- Cooperative sociali (di tipo A e B)
- Fondazioni
- Imprese sociali
- ONLUS
- Organizzazioni non governative
- Società di mutuo soccorso
- Enti legati alle confessioni religiose
- Comitati

Enti giuridici esclusi

- Dal terzo settore **sono escluse le organizzazioni informali** (che non hanno uno statuto) e anche le società cooperative in quanto queste ultime distribuiscono i profitti (a differenza delle cooperative sociali che sono cosa ben diversa).
- **Non fanno parte del Terzo settore** le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi (art1 legge 141/2016).

LA RIFORMA

Riforma del Terzo Settore

- Riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Codice del Terzo Settore

- La **Riforma del Terzo settore** rappresenta una fondamentale novità per le associazioni e gli altri enti non profit operanti nel panorama italiano. Era da almeno 20 anni che non veniva approvata una normativa così importante nell'ambito del Terzo settore e che potenzialmente interesserà tutte le associazioni.
- Il percorso della Riforma **non è comunque oggi concluso**: pur essendo entrato in vigore (il 3 agosto 2017) il Codice del Terzo settore, devono ancora essere approvati una serie di decreti ministeriali fondamentali per attuare pienamente le previsioni della Riforma (in particolare quello del registro unico nazionale) e si sta attendendo il parere della Commissione Europea per la applicazione importante delle agevolazioni fiscali.

Cosa si intende

- Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del **principio di sussidiarietà e in coerenza** con i rispettivi statuti o atti costitutivi, **promuovono e realizzano attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi (art. 1 Legge 106/2016).

- Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, ***in via esclusiva o principale***, di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4 codice del terzo settore D.L. 117/2017)

Attività di interesse generale (1)

- **interventi ed interessi sociali**
- **prestazioni socio-sanitarie**
- **educazione, istruzione e formazione professionale**
- **ambiente e risorse naturali**
- **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**
- **formazione universitaria e post-universitaria**
- **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale**
- **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**
- **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**
- **servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore**
- **cooperazione allo sviluppo internazionale**
- **Attività svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale**
- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori**

Attività di interesse generale (2)

- alloggio sociale (decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008), nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- agricoltura sociale
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale
- protezione civile
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

CONTENUTI della Riforma

- Introduzione della definizione di ETS
- Introduzione di una disciplina organica – sia civilistica che fiscale – per tutti gli Enti del Terzo Settore
- Ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui gli enti del terzo settore possono operare Riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
- Introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa
- Acquisizione facilitata delle personalità giuridica per le associazioni
- Riconoscere le reti associative, organizzazioni che associano enti del Terzo settore (Associazione Nazionale Banche del Tempo)
- Riforma dei Centri Servizi Volontariato (forniscono supporto tecnico, formativo e informativo alle ETS)
- Istituzione e regolamento del nuovo registro unico nazionale superando i registri regionali, come condizione per accedere alle facilitazioni per gli ETS
- Istituzione del consiglio nazionale del terzo settore quale organismo di consultazione, non vincolante, degli Enti del Terzo Settore a livello nazionale
- Revisione della disciplina per il rilancio della impresa sociale - finanziamenti agevolati (anche settori del microcredito, housing sociale, commercio equo solidale, agricoltura sociale) defiscalizzazione degli utili interamente reinvestiti, le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto
- Istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica per giovani italiani e stranieri fra i 18 ed i 28 anni per massimo 12 mesi valorizzabili nei percorsi di istruzione e lavorativi

ITER legislativo

- **Legge 6 giugno 2016 n. 106** Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
- **DPR 28 luglio 2017** Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale (sostenere lo sviluppo degli ETS con risorse finanziarie e competenze gestionali rivolti in particolare a soggetti e territori maggiormente svantaggiati)
- **Decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40** Istituzione e disciplina del servizio civile universale ex L. 106/2016
- **Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 111** Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ex L. 106/2016
- **Decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ex L. 106/2016
- **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112** Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ex L. 106/2016
- **Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ex L. 106/2016

CODICE DEL TERZO SETTORE

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ex L. 106/2016

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – “RUNTS”

- Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica, sezioni:
 - a) Organizzazioni di volontariato;
 - b) Associazioni di promozione sociale;
 - c) Enti filantropici;
 - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
 - e) Reti associative;
 - f) Società di mutuo soccorso;
 - g) Altri enti del Terzo settore.
- la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico della Regione o della Provincia autonoma
- Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la domanda di iscrizione s'intende accolta. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati ... l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
- I bilanci e rendiconti della raccolte di fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate.
- Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione,
ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso

MISURE ECONOMICHE

della Riforma del Terzo Settore

- Riforma del regime fiscale
- Nascita di un fondo per sostenere i progetti e le iniziative degli ETS (40 milioni di Euro dotazione annua)
- Completamento della riforma del 5 per mille in favore degli ETS
- Introduzione del “social bonus”, agevolazioni fiscali per la valorizzazione degli immobili pubblici destinati al terzo settore
- Introduzione dei “titoli di solidarietà” quali strumenti per orientare il risparmio verso le opere del terzo settore; emessi dagli istituti di credito hanno lo stesso regime fiscale dei titoli di stato
- Aumento delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali destinate a ETS
- Abolizione della tassa di registro per la transizione di immobili effettuate da ETS
- Fondo nazionale per lo svolgimento di attività di interesse generale promosse dagli ETS (finanziamento a CUSCUS2)
- Istituzione delle “Fondazione Italia sociale” per il finanziamento di interventi innovativi per gli ETS con produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale, rivolti in particolare ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati
- Promozione ed agevolazione nell'assegnazione in favore degli ETS, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché confiscati alla criminalità organizzata;

Norme diverse del Codice civile

- Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Acquisizione della personalità giuridica

- Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.
- Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Bilancio e Scritture contabili ETS

art. 13 e 87

- Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto ... per cassa (modulistica definita con modello dal Ministero). Deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- Gli enti del Terzo settore con ricavi superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale
- Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono pubblicare nel sito internet, o nel sito internet della rete associativa, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto **gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente. Redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e apoliticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione

Volontariato

- Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Attività Non commerciali

- Per attività istituzionali (o non commerciali) si intendono tutte quelle attività che danno luogo a Entrate/Uscite strettamente legate alla finalità sociale dell'Associazione e previste dallo scopo sociale (art. 2 dello Statuto).
- Per attività commerciali si intendono tutte quelle attività che danno luogo a Entrate/Uscite non attinenti alla sfera sociale dell'Associazione e rivolte all'esterno della stessa.
- Deve essere redatto un rendiconto annuale separando le attività istituzionali da quelle commerciali.
- Le entrate istituzionali non danno luogo a imponibile IRES o IVA. Le entrate commerciali invece sono imponibili dal Reddito e danno luogo ad applicazione di IVA.

ART. 55 CTS

- “l’art. 55, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”

ETS - *libertà sociali*

- All'interno delle plurime manifestazioni del pluralismo sociale, si è individuata una particolare categoria di formazioni sociali (art. 2 Cost.) che sono espressione della libertà di associazione dei cittadini (art. 18 Cost.), o della libertà di impresa (art. 41 Cost., tenendo presente anche il riconoscimento della cooperazione ai sensi dell'art. 45 Cost.), le quali presentano alcune caratteristiche costituzionalmente rilevanti.

- La Corte costituzionale ha coniato, addirittura, la definizione di **libertà sociali** (ripresa, da ultimo, anche in C. cost., sentenza n. 185/2018), a sottolineare l'esercizio delle libertà costituzionali a fini di utilità collettiva e di solidarietà sociale.
- La Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a **«perseguire il bene comune»** (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)».

Primo Settore - Secondo settore - Terzo settore

- **Il Terzo settore dialoga con la P.A.** instaurando rapporti collaborativi (in base al Codice del Terzo settore) ma **può parimenti confrontarsi con la P.A. tramite le regole del mercato.**

I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore sono finalizzati ad innalzare i livelli di cittadinanza attiva e di assicurare la fruizione, equa ed universalistica, delle prestazioni sociali e civili ex art. 117, co. 2, lett. m) Cost.

L'obiettivo ultimo degli istituti giuridici collaborativi consente di comprendere le ragioni per le quali il Codice del Terzo settore abbia inteso ricondurre le attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs. n. 117/2017 al di fuori delle regole sulla concorrenza e, quindi, del mercato.

Art. 55 co. 1 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

- 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
- **nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi** nei settori di attività di cui all'articolo 5, **assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore**, attraverso **forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Modelli di controllo

- **Progressiva diffusione dell'adozione dei Modelli da parte degli ETS:** non solo un'opportunità (possibile esimente da responsabilità) ma in alcuni casi è anche un obbligo(ad esempio nel caso di affidamento di servizi da parte della Pubblica Amministrazione a enti del terzo settore e alle cooperative sociali)
- **✓Struttura** dei Modelli ormai **consolidata**(Parte Generale; Parti Speciali relative ai reati rilevanti, con individuazione di principi comportamentali e controlli da attuare nelle aree a rischio)
- **✓L'adozione del Codice Etico** è diffusa anche più del Modello 231, anche prima dell'azione dei Modelli
- **✓Alcuni reati sono più ricorrenti nei Modelli**, in relazione alla loro **pervasività**: Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati societari, Delitti contro la Personalità Individuale, Reati in materia di SSL, Reati di ricettazione, riciclaggio
- **✓Nella composizione dell'OdV**, è ricorrente la scelta di **soluzioni collegiali** ed è in aumento il coinvolgimento di **soggetti esterni**.

231

- ✓ Modalità a step operativi o mai consolidati per le analisi preliminari alla costruzione dei Modelli: **identificazione degli ambiti aziendali a rischio, Risk Assessment & Gap Analysis**
- ✓ Necessità di tenere in considerazione “la storia dell’ente” (analisi storica), configurare e documentare le possibili **modalità di attuazione degli illeciti** in considerazione delle attività svolte edell’organizzazione
- ✓ Evoluzione nell’identificazione delle **Areearischio**: non solo a rischio-reato diretto ma anche aree strumentali alla commissione degli illeciti (processi)

Attività sensibili

- Gestione della raccolta fondi attraverso il 5x1000
- Gestione dei fondi pubblici
- Gestione dei progetti umanitari finanziati dallo Stato o UE

Potenziati modalità di commissione dei reati

- Raccolta fondi attraverso la quota del 5x1000 (quota pubblica dell'imposta IRPEF) che è destinata ad Associazioni che svolgono attività di interesse sociale, volontariato o ricerca scientifica, a fronte di attività di diversa natura
- Ottenimento di finanziamenti pubblici per progetti umanitari non destinati o destinati solo parzialmente alle finalità indicate nei bandi di riferimento

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro,
beni o altre utilità nonché autoriciclaggio
(Art. 25 octies)

- **Alcuni reati da considerare**

- •Art. 648-Bis Riciclaggio

- •Art. 648-Ter Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita

- •Art. 648-ter.1. –Autoriciclaggio

Attività sensibili

- •Gestione degli adempimenti fiscali
- •Gestione della tesoreria
- •Gestione della contabilità generale e del bilancio

Potenziati modalità di commissione dei reati

- •Risparmi di imposte (i proventi di alcuni ETS non sono soggetti all'Ires) non dovute e reimpiego dei proventi illeciti all'interno dell'organizzazione
- •Non corresponsione della diaria che spetta ai richiedenti asilo per le piccole spese e reimpiego illecito in attività interne all'organizzazione

Attività sensibili

- Gestione delle missioni
- •Gestione degli aiuti umanitari
- •Selezione, assunzione ed impiego del personale

Potenenziali modalità di commissione dei reati

- •Conferimento di sponsorizzazioni, denaro o altre utilità a soggetti legati, direttamente o indirettamente, ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- •Accordi con dei partner (soprattutto stranieri) facenti parte di associazioni terroristiche

Attività sensibili

- Gestione dei progetti di sviluppo
- Gestione degli aiuti umanitari
- Gestione della raccolta fondi
- Gestione dei lasciti testamentari e delle donazioni
- Gestione dei partner commerciali per la realizzazione dei progetti

Potenenziali modalità di commissione dei reati

- Associazione tra diversi soggetti (sia interni che esterni all'Ente, nonché stranieri), al fine di raccogliere fondi per progetti umanitari o di sviluppo fittizi; impiegati invece per finalità diverse dagli obiettivi istituzionali dell'Ente.